



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale



REGOLAMENTO PER L'ISTRUZIONE PARENTALE

Delibera del Collegio Docenti n. 43 del 13/03/2023
Delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 13/11/23

PREMESSE GENERALI

Si precisa che nel presente Regolamento si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per brevità, nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione (scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, istruzione parentale, educazione parentale); a volte si trovano utilizzati i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.

Tutte queste espressioni, ed altre simili, indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli; la qual cosa non implica che l'istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori. L'istruzione parentale può essere impartita anche da "precettori" scelti dalle famiglie, i quali formano gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad un modello organizzativo o gestionale, quindi, l'istruzione parentale indica una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali.

La possibilità di effettuare questo tipo di scelta è sancita da riferimenti normativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Costituzione Italiana: art.30: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".
- Costituzione italiana: art. 34: "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9: "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica".
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1: "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il Sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale



- b) i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n.59 art.8, comma 1: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", che prevede per tutti gli studenti:
"La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo".
 - Decreto Legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: “Le famiglie che, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
 - C.M. n. 27/2011: “Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza”.
 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
 - Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e relative Linee Guida.
 - D.M. n.5 dell’08/02/2021: “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”.
 - C.M. n.29452 del 30/11/2021: “Iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale



OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione parentale". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da rinnovare anno per anno - di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ISTRUZIONE PARENTALE

Una lettura sistemica del D. Lgs 76/2005 e della L. 53/2003 evidenzia che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione parentale per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta "una tantum" ma confermarla anno per anno.

La comunicazione viene presentata, dalla famiglia, in modalità cartacea entro il termine delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'Istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale.

ADEMPIMENTO SULLA VIGILANZA

È necessario comunicare all'ente locale i nominativi degli alunni in istruzione parentale, in quanto il sindaco del comune di riferimento è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 114, a trasmettere alle scuole l'elenco degli alunni obbligati per età e ad intervenire in caso di elusione dall'obbligo scolastico (e dal diritto-dovere a istruzione e formazione fino ai 18 anni, come successivamente normato).



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale



L'art. 5 del D.Lgs. 76/2005 riguarda infatti anche la vigilanza e le sanzioni per elusione: "Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative".

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

- a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- b. il Dirigente dell'Istituzione scolastica o il responsabile dell'Istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- c. la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato.

In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le **sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti**.

VALUTAZIONE CANDIDATI

Gli alunni/studenti che, frequentano le scuole statali e paritarie sono annualmente sottoposti a valutazione degli apprendimenti, valutazioni che non si concretizzano in un esame, in quanto i docenti che li hanno seguiti e formati per un intero anno scolastico fanno riferimento alle valutazioni periodiche che vengono svolte in aula. Viceversa, per uno studente che segua l'istruzione parentale, tale valutazione viene necessariamente effettuata tramite un esame.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale (secondo C.M. 51 del 18/12/2014) l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria, indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

L'art. 5 del Decreto Legislativo sopra menzionato individua nei genitori o in chi ne fa le veci i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione.



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale



La violazione di tale dovere è trattata all'art. 731 del Codice penale che sanziona chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria.

Per inciso vale osservare che la Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni sulla sussistenza del reato penale di inosservanza dell'obbligo di istruzione, ovvero circa il mancato compimento di quanto nelle possibilità dei genitori per adempiere al precetto contenuto nella norma (cfr. ad esempio, Sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, dell'11 ottobre 2007, n. 37400).

Il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n.53", art. 1 comma 4, ribadisce che "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005 "Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva" ha definito quali siano le modalità attraverso le quali le istituzioni scolastiche vigilanti verificano che le famiglie abbiano "la capacità tecnica o economica" di attuare l'istruzione familiare.

Essendo ovvio che la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad "esami" per verificare se siano capaci di insegnare ai propri figli, la Nota ministeriale citata indica come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento. Pertanto la Nota citata specifica che la verifica della capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli può avvenire, da parte delle scuole vigilanti, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

La necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità è ribadita dall'art.23 del D.Lgs. 62/2017.

ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il riferimento normativo più autorevole nell'art. 33, c. 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano l'idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale



il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale (T. U. 297/1994, art. 192, c. 1);
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C. M. 35/2010): - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
- al termine della scuola primaria atteso che, per poter poi sostenere l'esame di Stato, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (D. Lgs. 59/2004, art. 11 c.6).

Alla luce di tali disposizioni l'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.

Svolgimento dell'esame di idoneità

- Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle Istituzioni scolastiche prescelte dalle famiglie per l'effettuazione dell'esame, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del sopracitato Decreto Ministeriale del 8 febbraio 2021, n. 5.
- l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno (ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 62/2017 e dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 5/2021);
- In caso di malattia dell'alunno, gli esami si devono sostenere nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (D. Lgs. 59/2004, art. 8);
- non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno e le singole scuole non hanno margini di discrezionalità;
- nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento);
- è il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine **è opportuno presentare alla commissione d'esame i programmi svolti dall'alunno durante l'istruzione parentale** e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali statali;
- la sede di esame è indicata dalle norme;
- nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento;
- se l'alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta;



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"

Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo

tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112

CF: 90055090444

sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it

e-mail: apic841002@istruzione.it

Istituto a indirizzo musicale



- l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento (come evince la Nota prot. 5693 del 20.06.2005) è quello di verificare annualmente che i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento: "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

SEDI DI ESAME

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole non paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis c. 3 della L.27/2006 e del D. M. 83/2008, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La composizione della Commissione per gli esami di idoneità è in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

CALENDARIO D'ESAME E PROVE D'ESAME

Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una **sessione unica entro il mese di giugno**. L'esame di idoneità si conclude con un giudizio di "idoneità" o "non idoneità". All'idoneità o meno dell'alunno/a valutato/a da parte della commissione esaminatrice d'esame, non deve



Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale



seguire nessuna specifica attestazione, secondo i criteri definiti e stabiliti dal Collegio dei docenti, inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come esplicitamente previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017 sopra richiamato.

L'Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa (Cfr. art. 4 e 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ha facoltà di adottare un proprio regolamento sulle modalità organizzative degli esami di idoneità.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni d'esame con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il/la candidato/a ottiene la sufficienza, almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I/le candidati/e i cui esami abbiano avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

PASSAGGI ESSENZIALI

- 1) La scelta di effettuare l'istruzione familiare va ripetuta ogni anno;
- 2) la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui lo/la studente/studentessa avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;
- 3) dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
- 4) i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;
- 5) nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

In allegato:

- Modello di domanda di ISTRUZIONE PARENTALE - All. n.1

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Flammini

Allegato n. 1
Richiesta Istruzione Parentale

Al Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Comprensivo
Fracassetti Capodarco di Fermo

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

e la sottoscritta _____

nata a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

ambidue residenti a _____ in via/piazza _____ n° _____

genitori di _____

nato a _____ il _____

DICHIARANO

- Che intendono provvedere direttamente all'istruzione del ___propri___ figli___ nel grado corrispondente alla classe _____ primaria / secondaria di primo grado avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate.
- Che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del ___loro figli___ per l'anno scolastico 20___/20___
- Che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al ___propri___ figli___ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata.
- Che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___propri___ figli___
- Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del ___propri___ figli___

(data)

Firme di autocertificazione

Firma del padre _____

Firma della madre _____

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter., e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Si allega fotocopia della carta d'identità di padre e madre